



FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2

Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2

Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4

Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica: bplajatico@bplajatico.it

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"

Da compilare solo in caso di "OFFERTA FUORI SEDE"

Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente

Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra _____

Con la qualifica di: _____

(Eventuale) Iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _____

del _____ Indirizzo: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

(luogo e data)

(firma del cliente)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto con il quale entra in contatto costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio informativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Caratteristiche generali

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Il Cliente prende atto ed accetta che il pagamento che venga richiesto alla Banca ai termini della garanzia dalla stessa rilasciata a terzi non potrà essere impedito o ritardato da qualsivoglia opposizione fatta dal Cliente o da terzi. Il Cliente è pertanto obbligato a rimborsare indilazionatamente alla Banca, a semplice richiesta, il relativo esborso, con rinuncia a qualsiasi eccezione, fermo il diritto del Cliente di agire, ma solo dopo aver integralmente rimborsato la Banca, nei confronti di qualunque soggetto verso il quale abbia diritto alla ripetizione di quanto eventualmente indebitamente pagato.

L'obbligo di rimborso sussiste anche, con particolare riferimento alle garanzie a favore dell'estero, per il caso in cui il pagamento dovesse essere richiesto o dovesse avvenire oltre il termine di validità della garanzia.

Tali obblighi permangono sino a che la garanzia non sarà restituita alla Banca, ovvero non sarà ad essa pervenuta una definitiva dichiarazione liberatoria.

In caso di esborso di somme da parte della Banca in dipendenza della garanzia prestata, il Cliente è tenuto a corrispondere, per il periodo intercorrente tra il momento dell'esborso e quello in cui avverrà la totale restituzione della somma, la commissione prevista contrattualmente.

Il Cliente, entro venti giorni dalla data della lettera raccomandata di richiamo, è tenuto a far ottenere alla Banca la restituzione della garanzia o l'equivalente dichiarazione liberatoria, ovvero a prestare altra idonea garanzia, ivi

compreso il versamento alla Banca di una somma pari all'impegno della Banca stessa con i relativi accessori, fermo restando che, qualora il Cliente non dia attuazione ad una qualsiasi delle predette ipotesi nel citato termine di venti giorni, con la sottoscrizione della richiesta di credito di firma autorizzazione alla Banca ad addebitare, alla scadenza del medesimo termine, sul proprio conto corrente, ed anche allo scoperto e senza che ciò possa determinare novazione delle obbligazioni assunte con la richiesta, la corrispondente somma.

Caratteristiche particolari

Attestazione di capacità finanziaria dell'autotrasportatore ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 il soggetto che intende accedere alla professione di autotrasportatore deve dimostrare all'Autorità competente il possesso, fra gli altri, del requisito di capacità finanziaria. La prova della sussistenza della capacità finanziaria - in misura non inferiore ad euro 50.000 per il primo autoveicolo e ad euro 5.000 per ogni autoveicolo supplementare - può essere fornita mediante un'attestazione, conforme al modello allegato al Regolamento emanato con D.M. n. 161/2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16-8-2005), rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, previa valutazione degli elementi indicati dalla normativa in materia. La banca deve comunicare in forma scritta all'Autorità competente ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata, entro quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza.

Fideiussione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122

La fideiussione garantisce, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la situazione di crisi si è verificata.

I pagamenti degli importi garantiti devono essere effettuati a favore dell'impresa richiedente la fideiussione sul conto corrente indicato nel testo della fideiussione.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE E COMMISSIONI

Commissione annua anticipata	2,8% Minimo: €	25,00
Recupero spese vive	Marca da bollo - spese per autentiche - postali	
Spesa per comunicazioni alla clientela ai fini trasparenza (ex D.Lgs. 385/93)	€	0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

TASSI

Tasso d'interesse nominale annuo applicato sulle somme pagate al beneficiario a seguito di escussione della fideiussione: interessi da calcolarsi ad un tasso pari all'EURIBOR/1M diviso 360 gg rilevato il 1°giorno lavorativo del mese, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01.12.2015	-0,161%

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca: Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI - , fax 0587 640540, posta elettronica: ufficio.reclami@bplajatico.it ; PEC: reclami.bplajatico@legalmail.it che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Avallo	Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.